

# ANALISI E CASI PRATICI DICHIARAZIONE IVA 2020 *(ultimi dubbi prima dell'invio)*



**25 giugno 2020**


N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico al fine di costituire «dispensa» per poter costituire base per eventuali successivi approfondimenti.

*Per correttezza, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.*

*Intervento a cura di*  
**Giancarlo Modolo**

# ***Regole operative inerenti all'adempimento dichiarativo***

# Aspetti generali



Con il **provvedimento del 15 gennaio 2020**, l'Agenzia delle entrate ha approvato i **modelli IVA 2020** con le relative istruzioni.

I modelli di dichiarazione devono essere utilizzati per presentare la dichiarazione IVA concernente l'anno d'imposta 2019 il cui termine di presentazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, era stabilito **dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2020 [termine slittato al 30 giugno 2020]**.

# Versamenti Iva – regole e proroghe [????]

**D.L. 23/2020 -> oltre a specificare che sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 16.4.2020 -> ha previsto la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio:**

- ***per i contribuenti con ricavi inferiori ai 50 milioni***, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- ***per i contribuenti con ricavi superiori ai 50 milioni***, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

**Pertanto, determinate categorie di contribuenti, a causa delle ulteriori proroghe disposte, effettueranno il versamento con un maggiore numero di rate rispetto a quelle solitamente previste.**

# Versamenti Iva – regole e proroghe [????]

**Tali soggetti** [*contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 <- > contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019*] **possono, comunque, avvalersi del differimento al 30 giugno 2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 1°giugno.**



Il versamento può avvenire **in un'unica soluzione** **entro il 30 giugno** **con la maggiorazione pari allo 0,40%**

Il versamento può avvenire **in forma rateale dal 30 giugno** **con la maggiorazione pari all'0,40%, dividendo l'importo per il numero di rate scelte:**  
**MAX 6**  
**e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.**

# Versamenti Iva – regole e proroghe [????]

Con un comunicato stampa pubblicato ieri il 22 giugno 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha segnalato che è in corso di emanazione il Dpcm che proroga **dal 30 giugno al 20 luglio** il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

La proroga è in relazione all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, che prevede, di modificare con Dpcm, i termini di versamento inerenti a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,40% in caso di differimento per un periodo non superiore ai **primi 20 giorni**.

**Termini ordinari** per i soggetti che non possono rientrare nella proroga.  
Es.: persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti" -> contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569 -> imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

# Dichiarazione Iva omessa – termine di 90 giorni

**Regola ->** si considerano **validamente presentate le dichiarazioni Iva presentate tardivamente dopo la scadenza, purché entro i 90 giorni successivi.**

Secondo la previsione originaria tale termine **sarebbe scaduto il 29 luglio 2020.**

Ora, in conseguenza del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la scadenza originaria è "slittata", come detto, al 30 giugno, per cui le **dichiarazioni Iva tardive** si devono considerare validamente presentate, e non omesse, **entro la data del 28 settembre 2020.**

**Attenzione ->** per l'invio della **dichiarazione Iva tardiva** si rende operativa la **sanzione amministrativa fissa di € 250,00**, ridotta a un decimo se non sono dovute imposte.

Pertanto, il contribuente interessato, per beneficiare del ravvedimento operoso, deve versare la sanzione amministrativa ridotta di € 25,00, utilizzando il **modello F24 [specificando il codice tributo: 8911].**

# Dichiarazione Iva omessa – oltre i 90 giorni

**Regola ->** si considerano **omesse a tutti gli effetti le dichiarazioni Iva presentate tardivamente dopo la scadenza e dopo i 90 giorni successivi.**

Per il periodo d'imposta «2019» il termine **dei 90 giorni per considerare validamente presentata scade il 28 settembre 2020.**

Ne deriva, di conseguenza, che le dichiarazioni Iva tardive presentare a decorrere dal **29 settembre 2020**, si devono ritenere «**omesse**».

**Attenzione ->** se la **dichiarazione Iva viene presentata oltre la “nuova” data del 28 settembre 2020**, come detto, si deve considerare «**omessa**» e, conseguentemente, saranno irrogate le seguenti **sanzioni amministrative:**

- **dal 120 al 240% dell'imposta dovuta** [in ogni caso la sanzione irrogata non può essere inferiore a € 250,00];
- **da € 250,00 a € 1.000,00, se non sono dovute imposte.**



# Omessi versamenti – ravvedimento operoso

**Regola** -> Con l'istituto del **ravvedimento operoso** il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori e omissioni inerenti agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative che si rendono applicabili.

**Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472** -> nel caso di omesso versamento, la **sanzione amministrativa viene ridotta a 1/8 del minimo**, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente al periodo d'imposta in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

**Attenzione** -> l'operatività del differimento del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020 (periodo di imposta: «2019») dal 30 aprile al 30 giugno 2020, determina un'**estensione del periodo temporale entro cui beneficiare del ravvedimento operoso** con la riduzione della **sanzione amministrativa a 1/8 del minimo**.

# Omessi versamenti – ravvedimento operoso

**Esempio** -> Si consideri l'ipotesi di un contribuente che non ha corrisposto l'Iva inerente alla liquidazione periodica del mese di gennaio 2019 [o del primo trimestre 2019] per un ammontare pari a € 10.000,00 -> sanzione amministrativa minima è pari a € 3.000,00 (30% di € 10.000,00).

**Prima dell'approvazione del D.L. 18/2020** -> il contribuente avrebbe potuto **regolarizzare la violazione commessa entro il 30 aprile 2020** versando la sanzione ridotta pari a € 375,00 (1/8 di € 3.000,00), oltre al tributo e agli interessi calcolati in base al saggio legale.

**Dopo detta data** -> la sanzione amministrativa ridotta sarebbe risultata incrementata a € 426,43 (1/7 di € 3.000,00).

**Successivamente all'approvazione del D.L. 18/2020** -> il contribuente **può regolarizzare la violazione commessa entro il 30 giugno 2020** versando la sanzione ridotta pari a € 375,00 (1/8 di € 3.000,00), oltre al tributo e agli interessi calcolati in base al saggio legale.

**Dopo detta data** -> la sanzione amministrativa ridotta sarebbe risultata incrementata a € 426,43 (1/7 di € 3.000,00).

# Dichiarazione Iva annuale a credito

**Regola** -> Con decorrenza dalla dichiarazione Iva dell'anno 2018, **il credito annuale** non deve essere **"influenzato"** dagli omessi versamenti periodici e, di conseguenza, **il credito Iva annuale** non deve comprendere i versamenti periodici che sono stati omessi.

**Caso** -> se il credito Iva, determinato senza considerare le liquidazioni periodiche sia pari a € 10.000,00 e l'Iva non versata inerente al primo trimestre 2019 è pari a € 1.000,00, tale importo non può essere considerato nel credito di € 10.000,00.

Il predetto credito sarà pari a € 11.000,00, solamente dopo che il contribuente avrà regolarizzato l'omesso versamento.

Le istruzioni per la compilazione precisano che si devono tenere in considerazione tutti i versamenti effettuati entro il termine di presentazione del modello.

**Attenzione** -> se il versamento periodico precedentemente omesso:

- viene effettuato, beneficiando del ravvedimento operoso, oltre il 30 aprile, **ma entro la il 30 giugno 2020**, il credito Iva del 2019, risulterà incrementato a € 11.000,00;
- viene eseguito **dopo il 30 giugno 2020**, il credito Iva del 2019, non potrà risultare incrementato a € 11.000,00 (quindi, credito Iva pari a € 10.000,00).

# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

A partire dal 1° febbraio (e fino al 30 giugno 2020) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019, tenendo presente che se la dichiarazione evidenzia la presenza di un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto **la compensazione orizzontale del credito:**

- **fino a € 5.000,00** non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale;
- **eccedente € 5.000,00**, richiede la previa presentazione della dichiarazione (munita, *come regola*, del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni.

**Attenzione** -> i vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi), mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva" -> non costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del modello F24 per la compensazione "interna" del credito Iva (es.: indicazione nella colonna a credito del codice tributo "6099" e nella colonna a debito il codice "6001").

# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

**Residuo credito iva annuale relativo all'anno 2018** emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale:

- **utilizzato nel 2020 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno 2019**, continua a esplicare i propri effetti fino a quanto non risulta fatto confluire nella successiva dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2018" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate;
- **fatto confluire nella successiva dichiarazione annuale Iva** viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2020 come credito Iva relativo all'anno 2019 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio.

**Attenzione** -> per evitare di incorrere in sanzioni, è necessario procedere a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2019 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2018.

# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

## **In tema di compensazione di crediti:**

- ai sensi dell'art. 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di € 700.000,00 per ciascun anno solare;
- per i subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in € 1.000.000,00;

tenendo presente che detto limite di compensazione si rende operativo:

- **cumulativamente**, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- **a tutte le compensazioni** che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione; e riguarda anche i crediti Iva annuali e trimestrali.

**Attenzione** -> la compensazione dei crediti Iva **per le «START UP INNOVATIVE»** iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, in luogo dell'ordinario limite di € 5.000,00, è operativo uno speciale e più favorevole limite di € 50.000,00.

# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

**Isa-Indici sintetici di affidabilità fiscale** -> Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a «8» consente di ottenere due benefici:

- **compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità)** del credito Iva (annuale o trimestrale) fino a € 50.000,00 annui (di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. a, del D.L. 50/2017);
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria)** fino a € 50.000,00 annui (di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. b, del D.L. 50/2017).

**Attenzione** -> provvedimento dell’Agenzia del 10.5.2019 -> i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento)** possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020 -> i vantaggi premiali riguardano l’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

N.B.: ***circolare Agenzia delle entrate 17/E/2019 -> precisa che le compensazioni (e i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferiti alle istanze presentate nel corso del 2020.***

# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

**Isa-Indici sintetici di affidabilità fiscale** -> gli importi per i quali è possibile fruire di benefici (€ 50.000,00 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che **i vantaggi più appetibili si concentrano nelle richieste di compensazione** -> si passa da una soglia di € 5.000,00 **a un limite di € 50.000,00, entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del visto di conformità**, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso "libero" pari a € 30.000,00, con conseguente minor vantaggio collegato all'affidabilità fiscale.

**Art. 9-bis, comma 11, del DL 50/2017** -> l'agevolazione riguarda coloro che, in possesso dei requisiti derivanti dall'applicazione degli ISA, intendano compensare "orizzontalmente" il credito IVA annuale (nonché eventuali crediti IVA infrannuali) per un importo che non superi i € 50.000,00 annui.

**Attenzione** -> **la soglia di € 50.000,00 è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 (prov. Agenzia Entrate n. 126200/2019)** -> l'esclusione del visto di conformità – da attestare nel modello Iva 2020 – riguarda i crediti annuali maturati nel 2019 da parte dei soggetti passivi che hanno raggiunto un livello ISA almeno pari a «8» per il periodo d'imposta 2018.



# Utilizzo del credito Iva annuale a credito

**Art. 2 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), che ha introdotto il comma 2-quinquies all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 -> crediti iva non compensabili in caso di esclusione dal vies.**

Al riguardo, si precisa che il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, irrogato ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto Iva, **esclude la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva** eventualmente maturati dal soggetto passivo:

- in sede di dichiarazione annuale;  
o:
- a seguito della presentazione del Modello Iva TR.

**Attenzione -> se l'esclusione dal VIES non risulta accompagnata da un provvedimento di cessazione della partita IVA -> si ritiene che rimane ammissibile la compensazione "orizzontale" dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti.**

Inoltre, resta ferma la possibilità di chiedere i crediti IVA a rimborso o di "riportarli" nella dichiarazione annuale successiva.

# ***Novità del modello Iva 2020***

# Frontespizio del modello Iva 2020

Nel riquadro “**Firma della dichiarazione**” è stata aggiunta la casella “**Esonero dall’apposizione del visto di conformità**” riservata ai **soggetti ISA** che, beneficiando del relativo regime premiale (punteggio conseguito **pari almeno a «8» per l’anno d’imposta 2018** - ex art. 9-bis del D.L. 50/2017), hanno la possibilità, come detto, di:

- compensare il credito IVA fino al limite di **€ 50.000,00** (in luogo degli ordinari € 5.000,00) senza dover apporre il visto di conformità;
- chiedere a rimborso il credito Iva fino al limite di **€ 50.000,00** senza apposizione del visto di conformità o di prestazione della garanzia.

## FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario

Situazioni particolari

Codice

Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Firma

**Esempio** -> se una Srl, che ha maturato un credito Iva di € 60.000,00, intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per € 50.000,00, può barrare la casella se ha avuto un punteggio Isa almeno di «8», in quanto esonerata dall’apposizione del visto di conformità.

# Frontespizio del modello Iva 2020

Richiesta **rimborso Iva** -> la condizione di esonero da prestazione della garanzia si rende operativa in presenza di un punteggio Isa  $\geq 8$  e credito Iva a rimborso non superiore a € 50.000,00.

Al riguardo, si pone in rilievo che:

- la situazione deve essere evidenziata barrando, comunque, la casella **"Esonero dall'apposizione del visto di conformità"**;
- viene meno la compilazione della casella 7 del rigo VX3 ("Esonero garanzia").

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli  |  |   
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**

Firma

**VX3** Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	,00						
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	,00						
Causale del rimborso	<input type="checkbox"/>	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/>	4	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	,00
Contribuenti Subappaltatori	<input type="checkbox"/>	6	<b>Esonero garanzia</b>	<input type="checkbox"/>	7					

# Quadro VA del modello Iva 2020

**Nuovo rigo  
VA11**

Nel **quadro VA** della «sez. 2-Dati riepilogativi relativi a tutte le attività» riporta il rigo riguardante i soggetti che partecipano al **Gruppo IVA** ex art. 70-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il rigo VA16 "Gruppo IVA art. 70-bis" presente nel mod. IVA 2019 è stato trasferito al rigo VA11.

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	
	VA11	Gruppo IVA art. 70-bis	1	

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)	1	2
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	Importo compensato nell'anno 2018
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
	VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 59, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	
	VA15	Società di comodo	1	
VA16	Gruppo IVA art. 70-bis	1		

**Modello  
Iva 2019**

Il rigo **VA11**, denominato "**Gruppo IVA art. 70-bis**", ha una **casella riservata al partecipante** per comunicare che si tratta dell'**ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'ingresso nel Gruppo IVA**.

# Quadro VH del modello Iva 2020

## Quadro VH

Nel **quadro VH** non vi sono novità, ma risulta confermata la struttura già proposta nel modello IVA 2019 -> la compilazione del quadro deve essere effettuata soltanto in caso di **comunicazione/integrazione/correzione** dei dati omessi/incompleti/errati delle «Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA» trasmesse all’Agenzia delle entrate.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4		
VH1	Gennaio		,00		,00		
VH2	Febbraio		,00		,00		
VH3	Marzo		,00		,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
VH7	Giugno		,00		,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00		,00		
VH10	Agosto		,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		,00		,00		
VH14	Novembre		,00		,00		
VH15	Dicembre		,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto						Metodo ,00

Si rammenta, come da istruzioni del modello IVA 2020, che se è necessario procedere alla compilazione del quadro, **devono essere indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.**

# Quadro VM del modello Iva 2020

## Quadro VM

Nel **quadro VM** non vi sono novità -> è stata confermata la struttura introdotta nella dichiarazione IVA 2019.

Nella **sezione denominata "Versamenti immatricolazione auto UE"**, devono essere indicati i versamenti effettuati per **la prima cessione interna di veicoli oggetto di acquisti intra UE**.

QUADRO VM	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

**Attenzione** -> nella compilazione dei righe è necessario tenere presente anche gli eventuali versamenti in relazione **ad autovetture immatricolate nel 2019, ma oggetto di cessione in periodi d'imposta successivi** (es.: immatricolazioni per raggiungere gli obiettivi aziendali – vedere: circolare Agenzia delle entrate n. 52/2008).

# Quadri VE e VF del modello Iva 2020

Nel **quadro VE** e in **quello VF**, è stata inserita la **percentuale di compensazione del 6%** e conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

## QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1		,00	2		,00
VE2		,00	4		,00
VE3		,00	6		,00
VE4		,00	3		,00
VE5		,00	5		,00
VE6		,00	7,65		,00
VE7		,00	7,95		,00
VE8		,00	8,3		,00
VE9					

## QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE


SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		,00	2		,00
VF2		,00	4		,00
VF3		,00	5		,00
VF4		,00	6		,00
VF5		,00	7,3		,00
VF6		,00	7,5		,00
VF7		,00	7,65		,00
VF8		,00	7,95		,00
VF9		,00	8,3		,00




# Quadri VE e VF del modello Iva 2020

## Controlli operativi delle fatture ai fini dell'adempimenti dichiarativo Iva



# Quadri VE e VF del modello Iva 2020

## Controlli operativi delle fatture ai fini dell'adempimenti dichiarativo Iva



### **Circolare 1 del 17 gennaio 2018 -> 1.3. Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta**

Il legislatore, con le modifiche apportate dal D.L. n. 50, è intervenuto sull'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando, nel secondo periodo, il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni.

*In particolare, secondo le nuove disposizioni "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".*

# Quadri VF e VJ del modello Iva 2020

**Controlli operativi** - l'incremento significativo dei registri da utilizzare con un mix carta/digitale rende necessario un controllo capillare delle quadrature fra il quadro VF e il quadro VJ al fine di non tralasciare alcune operazioni e riscontro con corrispondenza fra le liquidazioni periodiche e i rigi della dichiarazione.

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00
VJ19	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)			,00

# Quadro VF del modello Iva 2020

Nel **quadro VF**:

- il **rigo VF16** è costituito quest'anno da due campi:
  - il **campo 1**, contenente gli **acquisti non imponibili**, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
  - il **campo 2**, riguardante gli **acquisti esenti e le importazioni non soggette**;
- nella **sezione 3** è stata prevista la **casella 9** che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'**attività di enoturismo** di cui alla **L. 205/2017**.

<b>VF16</b>	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1		,00
	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	2		,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• enoturismo	9	<input type="checkbox"/>
	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>			

# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

Il nuovo **quadro VQ del modello Iva 2020** è finalizzato a **permettere la coerente e corretta determinazione del credito Iva** maturato in presenza di **versamenti Iva periodici effettuati** a seguito versamenti non spontanei e, quindi, conseguenti:

- a comunicazioni di irregolarità;  
e/o:
- a iscrizioni a ruolo.

QUADRO VQ		1	2	3	4	5	9		10
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità			
VQ1			,00	,00	,00	,00			
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	6	Credito maturato	7	Codice fiscale	8	Modulo	Gruppo	
VQ2			,00	,00	,00	,00			
		6	7	8	9	10			

# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

- Esempio 1 ->** Si consideri che nel 2019 per il 2018:
- Iva primo trimestre (VP14-LiPe) debito € 13.000,00 – Versati alla scadenza del 16/05 solo € 3.000,00 per carenza di fondi.
  - Entro termine presentazione dichiarazione -> versati (degli originari € 10.000,00) -> € 7.500,00 a seguito della rateazione dell'avviso binario.
  - Rigo VL33 evidenzia un credito pari ad **€ 1.500,00 (€ 11.500,00 nel caso di versamenti regolari)**
  - Il credito potenziale è pari ad € 11.500,00.**

Mod- 2019  
(per 2018)

VL30	Ammontare IVA periodica			1	75.000	,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	2	75.000	,00
				3	65.000	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00
VL33	IVA A CREDITO				1500	,00
VL34	Credit d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00

Mod-2020  
(per 2019)

		(75.000 – 65.000)	(11.500 – 1500)		
VQ1	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
	1	2	3	4	5
	2018	10.000 ,00	10.000 ,00	Mai Dich. 2020 ,00	7.500 ,00
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	Modulo	Gruppo
	6	7	8	9	10
	0 ,00	7.500 ,00			

# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

Mod- 2019  
(per 2018)

VL30	Ammontare IVA periodica			1	75.000	,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	2	75.000	,00
				3	65.000	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00
VL33	IVA A CREDITO				1500	,00
VL34	Crediti dimessi utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00

Mod-2020  
(per 2019)

		(75.000 – 65.000)	(11.500 – 1500)	
VQ1	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	2018	10.000 ,00	10.000 ,00	Mai Dich. 2020 ,00
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
	0	7.500 ,00		7.500 ,00
				Modulo Gruppo

**Nel quadro VL rigo 12 – Campo 1->** si deve procedere a recuperare il credito Iva da versamenti/pagamenti:

VL12	Versamenti periodici omessi		1	7.500	,00
		Gruppo IVA (*)	2		,00

**Conforme - risposta interpello 449/2019**

# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

## Continua esempio:

- **entro il 30 aprile 2021** vengono corrisposti € 1.000,00 (del residuo € 2.500,00 degli originari € 10.000,00) nella rateazione e € 1.500,00 con cartella esattoriale.

**Risultato -> debito saldato -> credito potenziale estinto.**

Mod- 2019  
(per 2018)

VL30	Ammontare IVA periodica			1	75.000	,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata			
		2	3		75.000	,00
					65.000	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00
VL33	IVA A CREDITO				1500	,00
VL34	Crediti dimessi utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00

Dich. 2021  
(per 2020)

			(75.000 – 65.000)		(11.500 – 1500)	
		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		
1	Anno	2	3	4	5	
	2018	10.000	10.000	7.500	1.000	,00
6	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7	Credito maturato	8	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	9
	1500	2.500			1.000	,00
						10
						Modulo Gruppo



# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

## RIGO VL30 - del 2019 e del 2020:

Dich. 2019 (per 2018)	IVA periodica dovuta		IVA periodica versata		
	2	,00	3	,00	
	viti (*)				
Dich. 2020 (per 2019)	VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

# Nuovo quadro VQ del modello Iva 2020

- Esempio 2 ->** Si consideri che nel 2019 per il 2018:
- Iva primo trimestre (VP14-LiPe) debito € 13.000,00 – Versati alla scadenza del 16/05 solo € 4.000,00 per carenza di fondi.
  - Entro termine presentazione dichiarazione -> versati (degli originari € 9.000,00) -> € 6.000,00 a seguito della rateazione dell'avviso binario.
  - Rigo VL33 evidenzia un credito pari ad **€ 500,00 (€ 3.500,00 nel caso di versamenti regolari)**
  - **Il credito potenziale è pari ad € 3.000,00.**

Dich. 2020  
(per 2019)

VL30	Ammontare IVA periodica				13.000,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
		2 13.000,00	3 4.000,00	4 6.000,00	5 ,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero				,00
VL33	IVA A CREDITO				500,00

		(13.000 – 10.000)	(3.500 – 500)	
VQ1	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	1 2019	2 3.000,00	3 3.000,00	4 <b>Mai Dich. 2020</b> ,00
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
	6 0,00	7 ,00	8	9 0,00
				10 Modulo Gruppo

# Quadro VL del modello Iva 2020

**Rigo VL12,  
campo 1**

In detto rigo deve essere specificato il **credito derivante dalla somma degli importi di colonna 7 dei rigi VQ1-VQ5** (per i quali non risulti barrata la colonna 10 "Gruppo"). In generale si tratterà dei versamenti effettuati a seguito di avviso bonario con il **codice tributo "9001"** (da indicare al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019.

Sez. 2 - Credito anno precedente				
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2018 o <i>credito annuale non trasferibile (*)</i>	1		,00
	<i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>	2		,00
VL9	Credito compensato nel modello F24			,00
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1		,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00
VL12	Versamenti periodici omissi	1		,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
					Modulo	Gruppo
VQ1		,00	,00	,00		
	6	7	8	9	10	
		Credito maturato		Codice fiscale		
VQ5		,00				
	6	7	8	9	10	

# Quadro VL del modello Iva 2020

**Rigo VL30**

**Ammontare IVA periodica**

		<b>Colonne aggiunte</b>		1	
<b>VL30</b> Ammontare IVA periodica					,00
	<b>IVA periodica dovuta</b>	<b>IVA periodica versata</b>	<b>IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità</b>	<b>IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento</b>	
	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	
<b>VP14</b> IVA da versare	<b>Mod. Li. Pe.</b>			o a credito	2

- **campo 1** -> riportare maggiore importo tra quello di campo 2 e la somma degli importi dei campi 3, 4 e 5;
- **campo 2** -> somma degli **importi dell'IVA** relativi al 2019 indicati nella **col. 1 del rigo VP14 del Mod. LI.PE.** e del **nuovo Quadro VP** se compilato;
- **campo 4** -> ammontare dell'IVA periodica 2019 versata nei primi mesi del 2020, fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità relative alle comunicazioni delle LI.PE. (sono quelli con **codice tributo 9001**, al netto di sanzioni e interessi, ed anno di riferimento 2019).
- **campo 5** -> ammontare dell'IVA periodica 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle relative alle comunicazioni delle li.pe.

# Quadro VL del modello Iva 2020

**Rigo VL33**



**IVA a credito**

VL32 IVA A DEBITO

,00

ovvero

VL33 IVA A CREDITO

,00

**Il rigo VL33 "Iva a credito"** costituisce il riepilogo dell'imposta a credito. In concreto, devono essere effettuati i medesimi calcoli già previsti lo scorso anno **(pertanto, il credito che viene annotato non deve considerare eventuali versamenti periodici 2019 omessi)**.

Inoltre, deve essere tenuta in considerazione la **rigenerazione del credito da versamenti 2018 "non spontanei"** (VL30 col. 4 e 5).

# Quadro VX del modello Iva 2020

## Quadro VX

(rigo VX2)



Nel **quadro VX** è operativo il **campo 2 nel rigo VX2**, nel quale si deve annotare l'ammontare dell'**eccedenza annuale d'imposta detraibile**.

Il **campo 2** deve essere utilizzato per indicare la parte di tale **eccedenza che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2020**.

### QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare				,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)		1		,00
				2	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)				,00

**Attenzione** -> Le istruzioni specificano che il credito da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6 è pari alla differenza tra campo 1 e 2 del rigo VX2.

# Quadro VX del modello Iva 2020

Le novità relative alla compilazione del **rigo VX4** attengono ai **campi 3 e 4**:

The image shows a portion of the Iva 2020 model, specifically the Quadro VX4. The form is light purple with white text and input fields. The following fields are highlighted with red boxes:

- Field 3:** Causale del rimborso (dropdown menu)
- Field 4:** Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso (checkbox)
- Field 7:** Esonero garanzia (checkbox)

Other visible fields include:

- 1: Importo di cui si richiede il rimborso (text input)
- 2: di cui da liquidare mediante procedura semplificata (text input)
- 5: Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter (text input)
- 6: Contribuenti Subappaltatori (checkbox)

## Al campo:

- **3 -> è stato eliminato il cod. 12**, previsto per i soggetti che si avvalevano dell'opzione per **l'invio telematico all'Agenzia dei dati delle fatture** e delle relative variazioni e, in **presenza dei relativi presupposti**, sia di tale opzione, sia di quella relativa alla **memorizzazione elettronica/trasmissione telematica all'Agenzia** dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- **4 ->** riservato ai contribuenti ammessi all'erogazione dei rimborsi in via prioritaria, è interessato dall'**eliminazione del cod. 9**: riguardava i soggetti che avevano esercitato le opzioni previste nel cod. 12 sopra indicato e oggetto di eliminazione (*erano ammessi al rimborso in via prioritaria*).

# Quadro VX del modello Iva 2020

Le novità relative alla compilazione del **rigo VX4** attengono al campo **7**:

The image shows a portion of the Quadro VX4 form. The fields are as follows:

- 1. Importo di cui si richiede il rimborso: [ ] ,00
- 2. di cui da liquidare mediante procedura semplificata: [ ] ,00
- 3. Causale del rimborso: [ ]
- 4. Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso: [ ]
- 5. Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter: [ ] ,00
- 6. Contribuenti Subappaltatori: [ ]
- 7. Esonero garanzia: [ ]

Le novità relative alla compilazione del **campo 7 del rigo VX4** (soggetto esonerati dalla presentazione della garanzia) sono le seguenti:

- **eliminazione del codice 5** -> richiesta di rimborso per coloro che si erano avvalsi del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia ex art. 4 del D.lgs. 127/2015;
- **casì di non compilazione** -> per i **contribuenti che hanno applicato gli ISA** e, per effetto delle relative risultanze, risultano esonerati dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000,00 annui.


N.B.: tale **situazione** va segnalata barrando la **casella posta nel frontespizio**.




# Aspetti operativi dell'adempimento dichiarativo

# Dichiarazione Iva integrativa

**Art. 2,  
commi 6-*bis* e  
6-*ter*  
del DPR  
322/1998**




È operativa la possibilità di procedere a integrare la dichiarazione IVA per rettificare errori o omissioni "a favore" e "a sfavore" del contribuente -> errori o omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior o minor imponibile *o, comunque,* un maggior o minor debito d'imposta o un maggior o minor credito:



- entro i termini previsti per la decadenza dal potere di accertamento di cui all'art. 57 del decreto Iva;
- utilizzando modelli conformi a quelli che sono stati approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo.

# Utilizzo del credito da dichiarazione integrativa




# Dichiarazione integrativa a favore

Il quadro VN è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2019 una dichiarazione integrativa a favore (art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. 322/1998), oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (es.: dichiarazione integrativa IVA 2017, relativa al 2016, presentata nel 2019).

Nella **dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa** deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. 322/1998).


Tale credito deve, poi, confluire nel quadro VL in modo da poter concorrere alla formazione dell'ammontare Iva a debito o a credito.



QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
		1	2	3	4	5
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1			,00		
	VN2			,00		
	VN3			,00		
	VN4			,00		

# Dichiarazione integrativa a favore - 2019

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	1	2	3	4	5
VN1			,00		
VN2			,00		
VN3			,00		
VN4			,00		



<i>Anno di riferimento</i>	<i>Modello Iva</i>	<i>Scadenza adempimento</i>	<i>Dove specificare credito</i>	<i>Data inizio utilizzo credito</i>
2014	Iva 2015	30.9.2015	Quadro VN Mod. Iva 2020	<b>dall'1.1.2020</b>
2015	Iva 2016	30.9.2016		
2016	Iva 2017	28.2.2017		
2017	Iva 2018	30.4.2018		
2018	Iva 2019	30.4.2019	Quadro VL, sez. 2, mod. Iva 2020	<b>dall'1.1.2019</b>

# Dichiarazione integrativa a favore

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	1	2	3	4	5
VN1				00	
VN2					
VN3					
VN4					

**Se nel 2019 sono state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti, occorre compilare un rigo per ciascuna annualità e per ciascun soggetto.**

**Per la coerente compilazione ->** annotare i seguenti dati:

- **colonna 1** -> l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (es.: per la dichiarazione integrativa IVA 2017 -> rilevare «2016»);
- **colonna 2** -> deve essere barrata da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo se il credito, da indicare nella colonna 3, risulta da una dichiarazione integrativa presentata nel 2019 relativa alla medesima procedura;
- **colonna 3** -> il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, deve essere riportato nel rigo VL11 (*oppure* nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2);
- **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa, se diverso dal soggetto che l'ha presentata (*es.: in caso di incorporazione se la dichiarazione integrativa dell'incorporata è stata presentata dall'incorporante*);
- **colonna 5**, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL.

# Dichiarazione integrativa – dato frontespizio

**Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.**

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, **si renderà necessario barrare la casella "Dichiarazione integrativa"**.

TIPO  
DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione integrativa

In caso di **presentazione di una dichiarazione integrativa** è necessario specificare:

- **codice 1** -> nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta o di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento);
- **codice 2** -> nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento). L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (*acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, ecc.*) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

# Correzione della dichiarazione IVA

**30 Aprile** (art. 8 co.1 DPR 322/1998)

**30 Giugno 2020**  
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

**Correttiva nei termini**

**nei 90 giorni dalla scadenza**

Tardiva

**Integrativa** -> se dichiarazione già presentata in termini

**dopo i 90 giorni**

Dichiarazione Omessa

**Integrativa** -> se dichiarazione presentata tempestivamente



# Casi particolari di compilazione della dichiarazione annuale Iva

# Identificazione delle società di comodo

# Società di comodo

## VA15 Società di comodo

1

Il rigo VA15 della dichiarazione annuale Iva deve essere utilizzato per identificare:

- *le società non operative* (di cui all'art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724), cioè quelle che non superano il cosiddetto test di operatività;
- *le società in perdita sistematica* (di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 13.8.2011, n. 138);

comprese le società che partecipano alla liquidazione di gruppo, per la corretta gestione del credito annuale in elazione alle limitazioni previste.

### Codici utilizzabili



- 1-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione (2019);
- 2-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e precedente (2019 e 2018);
- 3-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e due precedenti (2019, 2018 e 2017);
- 4-non operativa per l'anno oggetto dichiarazione e due precedenti (2019, 2018 e 2017) **in assenza, nel triennio, di operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari all'entità risultante dall'applicazione delle percentuali.**

# Società di comodo

VA15 Società di comodo

1

**Se codice  
4**

**= perdita definitiva del credito Iva annuale.**

Si tratta dei soggetti Iva che nel triennio 2017-2019 risultano "non operativi", in quanto non hanno posto in essere:

- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi;

per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti calcolati in relazione al cosiddetto test di operatività (*Circolare Agenzia delle entrate 4 maggio 2007, n. 25*).

Comporta compilazione del rigo VX2

**VX2 IVA a credito** (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)

**Se codici  
1 - 2 - 3**

il **credito Iva che risulta dalla dichiarazione annuale** non può essere né utilizzato in compensazione con il modello F24, né richiesto a rimborso.

**Unica alternativa** -> la possibilità di riportare tale credito nell'anno successivo per l'eventuale compensazione verticale.

# Società di comodo

VA15 Società di comodo

1

**D.Lgs. n. 175/2014** -> ha ampliato il periodo di osservazione che determina la non operatività di una società -> società in perdita sistematica o anche non operativa, quando:

- risulta in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio risulta in perdita fiscale per quattro periodi d'imposta e per il restante periodo d'imposta dichiara un reddito inferiore all'entità minima.

<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Situazione 2019</i>
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	di comodo
Red.Inf.Min.	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	di comodo
Perdita	Red.Inf.Min.	Perdita	Perdita	Perdita	di comodo
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Red.Inf.Min.	di comodo
Red.Inf.Min.	Perdita	Red.Inf.Min.	Perdita	Perdita	non di comodo
Red.Inf.Min.	Perdita	Perdita	Perdita	Red.Inf.Min.	non di comodo
Red.Inf.Min.	Perdita	Perdita	Red.Inf.Min.	Perdita	non di comodo

# Società di comodo

Art. 30, c. 4, L.  
23.12.1994, n. 724 -  
> le società e gli  
enti considerati di  
comodo non

Circolare n. 32/2014 -> i soggetti che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo, mediante sottoscrizione del riquadro VX4.

## Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8

FIRMA

Interpello <sup>9</sup>

**Rigo VX4 - campo 9-Interpello** -> da barrare dai soggetti che, in *alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio*, hanno presentato preventivamente istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (non operative e/o in perdita sistematica) [art. 30, c. 4-bis, art. 30, L. 724/1994 - Circolare n. 9/2016], nel qual caso -> barrare la casella "Interpello", senza apporre la firma nel campo 8.

# Società di comodo

Le società che hanno applicato per il 2018 i **nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa)** e che hanno raggiunto il **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** previsto dal **provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019** sono **escluse dall'applicazione della disciplina delle società di comodo**.

In considerazione dei diversi effetti temporali che producono le cause di esclusione e di disapplicazione, emerge quanto segue:

- le società che raggiungeranno il predetto **livello di affidabilità fiscale in base agli Isa per il periodo d'imposta 2018** saranno **escluse dalla disciplina delle società di comodo** (*sia per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei ricavi minimi, sia per le perdite sistematiche nei cinque periodi d'imposta precedenti*);
- le **società in perdita sistematica congrue e coerenti agli studi di settore** per uno dei cinque periodi d'imposta compresi nel quinquennio di "osservazione" (dal 2014 al 2018) disapplicano per l'anno 2019 la disciplina stessa delle società in perdita sistematica.


# Addebiti inerenti alla pulizia degli uffici



# Pulizia degli uffici

I servizi di pulizia di edifici (es.: servizio di pulizia reso da un'impresa nei riguardi di una società/studio professionale) sono soggetti all'inversione contabile se rientranti nelle attività dei codici Ateco 2007:

- 81.21.00 -> pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 -> altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.



Se la Super srl ha stipulato un contratto di pulizia degli uffici della Rossi srl per un importo di € 700 mensili.

Per la pulizia inerente a ciascun mese del 2019 ha emesso una fattura con la seguente descrizione:


Servizio pulizia Vs uffici - mese di ..... 2019 ..... € 700,00

*Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del decreto Iva -> applicazione dell'Iva a carico del committente.*

La Rossi srl è tenuta a integrare la fattura ricevuta con la specificazione dell'aliquota Iva applicabile (22%) e della relativa imposta (€ 154,00), oltre a procedere ad annotare la medesima nei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse.

# Pulizia degli uffici


**Attenzione  
(???)**



## ***CONTRATTO UNICO CON PLURALITÀ DI PRESTAZIONI***

**Se un unico contratto comprende una pluralità di prestazioni di servizi ->** solamente in parte soggette a reverse charge, secondo la circolare n. 14/2015, si deve scomporre le operazioni in quanto l'inversione contabile *"costituisce la regola prioritaria"*.

In particolare *"le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile"*.



L'Agenzia delle entrate ritiene che, in una logica di semplificazione anche con riferimento alle *«prestazioni riconducibili alla lettera a-ter)»* trovano applicazione le regole ordinarie e *non il meccanismo del reverse charge*.

# Pulizia degli uffici

**Liquidazione  
periodica  
Iva  
Alfa Srl**  
-  
Quadro  
VP

Limitatamente alle fatture emesse da Alfa Srl nel corso del 2019 applicando il reverse charge  
[€ 700,00 x 12 = € 8.400,00]  
il prestatore del servizio, avrà evidenziato nella liquidazione periodica Iva (per ciascun mese):

	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		<b>700,00</b>	
				<i>per ciascun mese</i>	

# Pulizia degli uffici

Limitatamente alle 12 fatture emesse da Super srl nel corso del 2019 applicando il reverse charge

[€ 700,00 x 12 = € 8.400,00]

il prestatore del servizio, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà evidenziare l'operazione nel modo seguente:


	Operazioni con applicazione del reverse charge	1		,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro	
	2		3	
		,00		,00
<b>VE35</b>	Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati	
	4		5	
		,00		,00
	Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici	
	6		7	
		,00		,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico	
	8		9	
		<b>8.400,00</b>		,00

# Pulizia degli uffici

Sempre limitatamente alle 12 fatture emesse da Super srl nel corso del 2019 applicando il reverse charge

$$[\text{€ } 700,00 \times 12 = \text{€ } 8.400,00]$$

La committente del servizio (Rossi srl), nella dichiarazione annuale Iva, dovrà evidenziare l'operazione nel quadro VE:



Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	VE21	VE22	VE23				
	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	e relativa imposta					
						,00	4	,00
						,00	5	,00
						,00	10	,00
						<b>8.400</b> ,00	22	<b>1.848</b> ,00

*segue*

# Pulizia degli uffici

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	<b>8.400</b> ,00	<b>1.848</b> ,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)		<b>1.848</b> ,00

Nel rigo VL2 – Iva detraibile deve essere annotata l'Iva complessivamente detraibile, compresa quella inerente all'operazione in esame [€ 1.848,00]

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		<b>1848</b> ,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00

Ai fini procedurali, poiché il committente (Rossi srl) ha integrato le 12 fatture ricevute nel corso del 2019 di € 700,00 ciascuna (senza addebito dell'Iva, in quanto in *reverse charge*) specificando l'aliquota Iva (22%) e la corrispondente imposta, provvedendo anche a rilevare le medesime sia nel registro Iva delle fatture emesse, sia nel registro Iva degli acquisti.

Acquisti di servizi resi da sub-appaltatori nel  
settore dell'edilizia  
*(art. 17, comma 6, lettera a), del decreto Iva)*

# Sub-appalti

## Regola

Devono essere rilevati nel rigo VJ12 gli acquisti inerenti alle prestazioni di servizi in edilizia, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), rese da subappaltatori senza addebito d'imposta, effettuati tramite il reverse charge come previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a), del decreto Iva.

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)		,00



# Sub-appalti

## Caso

Un imbianchino nel corso del 2019 ha eseguito la tinteggiatura di un bene immobile in relazione a contratto di subappalto stipulato con la Rossi S.r.l., per un imponibile di € 10.000,00 (Aliquota Iva: 10%).

### *Soluzione:*

Il prestatore del servizio (subappaltatore) ha emesso la fattura senza addebito dell'Iva, specificando che si tratta di "prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972-applicazione Iva a carico del soggetto destinatario della fattura".

**Compilare i righi di competenza ...**

# Sub-appalti

Nella dichiarazione Iva dell'imbianchino l'operazione deve essere così evidenziata:

Operazioni con applicazione del reverse charge	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
<b>VE35</b> Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati
4 <input type="text" value="10.000,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici
6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico
8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>

## Acquisti di servizi resi da sub-appaltatori

Nella dichiarazione Iva della Rossi srl l'operazione deve essere così evidenziata:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	5	,00	
	VF4			,00	6	,00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intra-comunitari e delle importazioni	VF5			,00	7,3	,00	
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00	
	VF7			,00	7,65	,00	
	VF8			,00	7,95	,00	
	VF9			,00	8,3	,00	
	VF10			,00	8,5	,00	
	VF11			,00	8,8	,00	
	VF12			<b>10.000</b>	,00	10	<b>1.000</b>
	VF13				,00	12,3	,00
	VF14				,00	22	,00

*segue*


# Sub-appalti

Nella dichiarazione Iva della Rossi srl l'operazione deve essere così evidenziata:

VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	<b>10.000</b>	,00	<b>1.000</b> ,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00	,00

Quindi, è corretto riportare **nel rigo VL2 – Iva detraibile** l'Iva complessivamente detraibile, compresa quella inerente all'operazione in esame [€ 1.000,00]?

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ20)	
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)	
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	



# Beni immobili e reverse charge

*(art. 17, comma 6, lettera a-bis), del decreto Iva)*


# Beni immobili e reverse charge

**Reverse charge applicabile alle cessioni immobiliari** -> quando l'imponibilità Iva è conseguente dell'opzione esercitata dal venditore, e l'acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.


Si tratta di:

- fabbricati abitativi ceduti dall'impresa costruttrice dopo cinque anni dalla costruzione;
- fabbricati abitativi ceduti dall'impresa "ristrutturatrice" dopo cinque anni dall'intervento;
- fabbricati destinati ad alloggi sociali ex D.M. 22 aprile 2008 ceduti da:
  - l'impresa costruttrice-ristrutturatrice dopo cinque anni dalla costruzione/intervento;
  - qualsiasi altra impresa;
- fabbricati strumentali ceduti da:
  - l'impresa costruttrice-ristrutturatrice dopo cinque anni dalla costruzione/ intervento;
  - qualsiasi altra impresa.

# Beni immobili e reverse charge



# Beni immobili e reverse charge





# Beni immobili e reverse charge

**Regola -> sistema del reverse charge ->** operativo solamente nell'ipotesi in cui il regime di imponibilità Iva sia *conseguente ad un'opzione* -> **nelle situazioni di «cessioni di fabbricati imponibili Iva per obbligo normativo»** -> l'Iva deve risultare necessariamente assolta dal soggetto cedente, secondo le modalità ordinarie.

**Non applicabile ->** se un'impresa di costruzione vende nel 2019 un bene immobile a un soggetto Iva, dalla stessa edificato, i cui lavori di costruzione si sono conclusi nel 2018 -> **cessione imponibile Iva per disposto normativo.**

**Reverse charge**



**Applicabile ->** se un'impresa di costruzione vende nel 2019 un bene immobile a un soggetto Iva, dalla stessa edificato, i cui lavori di costruzione si sono conclusi nel 2011 -> necessario applicare **meccanismo reverse charge** -> emissione fattura senza addebito dell'Iva, ma con indicazione norma di riferimento (art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del decreto Iva).

# Beni immobili e reverse charge

## Regole inerenti imponibilità

**fini Iva** -> cessioni di beni immobili si devono ritenere eseguite:

➤ all'atto della stipula del contratto;

*e limitatamente:*

➤ all'importo pagato o fatturato;

alla data dell'emissione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo, se prima della stipula del contratto è stato corrisposto - in tutto o in parte - il corrispettivo.

## Esercizio imponibilità: *acconti*

**Art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, decreto Iva** -> opzione per l'applicazione imposta -> espressa «nel relativo atto».

**Circ. n. 22/2013** -> se compravendita preceduta da contratto preliminare -> opzione esercitabile anche in sede di preliminare.

**Attenzione** -> se opzione espressa nel preliminare -> acconti sul prezzo eventualmente dovuti devono essere assoggettati ad Iva -> *se acquirente = soggetto passivo che agisce come tale* -> **operativo reverse charge.**

# Beni immobili e reverse charge

**Acconti in assenza opzione per imponibilità**



**Regola -> se la cessione non risulta preceduta da un contratto preliminare nel quale è stata esercitata l'opzione per l'imponibilità -> gli acconti versati devono essere addebitati in regime di esenzione.**

**Esercizio imponibilità: Saldo in sede di rogito**



**Regola -> se in sede di stipulazione del contratto di vendita (rogito) viene manifestata l'opzione per l'imponibilità -> base imponibile da assoggettare ad Iva -> deve essere individuata nell'entità dovuta a saldo.**

**TEST -> un'impresa di costruzione cede un'abitazione dalla stessa costruita (lavori ultimati nel 2008) a un soggetto Iva (prezzo bene: € 200.000,00 di cui € 100.000,00 corrisposti in acconto **in esenzione d'imposta** in quanto riferito a un bene ultimato da più di 5 anni). **Esercizio opzione per imponibilità in sede di rogito -> l'importo a saldo € 100.000,00 -> soggetto a reverse charge.****

# Beni immobili e reverse charge

**Circolare n. 22/2013 -> reverse charge non applicabile a cessioni di fabbricati non ultimati -> soggetti a Iva "per norma".**

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:

- **la cessione di un fabbricato non ultimato** -> esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 10, primo comma, nn. 8-bis) e 8-ter), del decreto Iva;
- **il bene che non ha ancora concluso il circuito produttivo** -> cessione soggetta ad Iva.

**Reverse charge** -> non essendo prevista ipotesi di imponibilità opzionale/facoltativa -> **non può trovare applicazione il meccanismo dell'inversione contabile.**

**Cessione fabbricato non ultimato -> soggetta ad Iva secondo le regole ordinarie** (art. 17 del decreto Iva).

# Beni immobili e reverse charge

## Regola



il reverse charge deve essere applicato a tutte le cessioni di immobili, sia abitativi, sia strumentali, per le quali il soggetto cedente ha optato per l'applicazione dell'imponibilità Iva. A norma della lett. a-bis), art. 17, comma 6, del decreto Iva, si rende obbligatorio il reverse charge: *«alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'art. 10 del decreto Iva» per le quali nel relativo atto il cedente ha espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.*

Nel rigo VJ13 trovano applicazione le operazioni relative all'applicazione del reverse charge per acquisti di immobili ad uso abitativo. A tale rigo, pertanto, devono essere indicati gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali è stato applicato il *reverse charge*.

VJ13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)

,00

,00

# Beni immobili e reverse charge

## Regola generale operativa



Il reverse charge deve essere applicato alle cessioni a soggetti passivi Iva:

- di un bene immobile abitativo o strumentale da parte dell'impresa costruttrice/di ristrutturazione effettuata oltre 5 anni dalla fine dei lavori;
- di un immobile strumentale da parte di un'altra impresa;

per la quale, nell'atto, il cedente ha optato per l'imponibilità dell'Iva.

L'acquirente deve procedere a integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'Iva) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro Iva delle fatture emesse/corrispettivi e in quello degli acquisti.

L'imponibile e imposta -> da rilevare nel rigo VJ13.

VJ13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	150.000,00	15.000,00
---	------------	-----------

# Uscita / entrata regime agevolato

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Regola

Nell'ipotesi di passaggio dal regime dei contribuenti di vantaggio (ex contribuenti minimi) a quello ordinario, il rigo **VF70-totale rettifiche** deve risultare compilato nella dichiarazione inerente all'anno in cui lo stesso è avvenuto, specificando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica conseguente all'ingresso al regime.

SEZ. 4			
IVA ammessa in detrazione	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	.00
	VF71	IVA ammessa in detrazione	.00



# Uscita o entrata in un regime agevolato

## **SEZIONE 4 – Iva ammessa in detrazione - Rigo VF70 totale rettifiche.**

**L'art. 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata se il diritto alla detrazione risulta variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.**

**L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato.**

Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti, ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, se la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto è differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2019, si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento.

La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'importo del rigo in esame.

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Caso

Si ipotizzi che un contribuente di vantaggio nel 2015-2016-2017-2018 sia passato al regime ordinario dal 2019.  
Tale contribuente nel 2015 ha determinato una rettifica Iva di € 2.000 corrisposta in 5 rate (€ 400 all'anno).  
Nel 2019, a seguito dell'uscita dal regime, determina una rettifica Iva a favore di € 1.100 che recupera parzialmente non corrispondendo l'ultima rata residua (€ 400 dell'anno 2019).  
Rimangono così **€ 700 (€ 1.100 - € 400)** che potranno essere recuperate in dichiarazione modello IVA 2020.

## Test:

È corretto compilare il rigo VF70 del modello Iva 2020 (periodo d'imposta: 2019) nel modo seguente?

SEZ. 4			
IVA ammessa in detrazione	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	700,00
	VF71	IVA ammessa in detrazione	,00

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Regola



Regime fiscale di vantaggio per l'impresitoria giovanile e lavoratori in mobilità (*di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011*) -> il rigo VF70 deve essere compilato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica d'ingresso al regime.

## Per rettifiche da indicare nella dichiarazione -> prospetto D:

### PROSPETTO D RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

# Uscita o entrata in un regime agevolato

**Ingresso nel regime forfetario di soggetti in contabilità semplificata o ordinaria**



Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario genera l'obbligo di eseguire la rettifica della detrazione dell'Iva a credito operata con riferimento ai beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

**Per i beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati esistenti al 31/12/2019**



**Obbligo di rettifica della detrazione IVA in sede di adempimento dichiarativo per il periodo d'imposta 2019 (riga RF70)**

**Rettifica della detrazione** -> da eseguire prima del passaggio nel regime agevolato.

Infatti, nel mod. IVA 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, rilevare a rigo:

- **VA14** - che si tratta dell'ultima dichiarazione prima dell'accesso al regime;
- **VF70** - l'importo della rettifica con segno negativo (sfavore del contribuente), che concorre alla determinazione dell'importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale.

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Fuoriuscita dal regime forfetario



Il **rigo VF70** deve essere compilato nella dichiarazione inerente al periodo d'imposta in cui si verifica il passaggio da regime forfetario a regime ordinario, indicando l'eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione.

**Il regime forfetario, come regola, non prevede il caso di fuoriuscita nel regime ordinario in corso d'anno.**

Quindi, il 2019 costituisce il primo anno in cui si può verificare tale situazione.

dal regime di vantaggio a quello ordinario con decorrenza dal 2019	<b>Rigo VF70</b> -> rettifica a favore del contribuente al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per l'ingresso al regime
da regime forfetario a quello ordinario dal 2020	Non deve essere presentata la dichiarazione IVA 2020. Nel mod. IVA 2020 deve essere compilato il rigo VF70.
da regime ordinario a regime forfetario dal 2020	<b>Rigo VF70-rettifica a sfavore</b> (importo con il segno "-") <b>Rigo VA14:</b> deve essere barrata la casella

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Obbligo di rettifica della detrazione

Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali -> la rettifica deve essere eseguita soltanto se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello dalla loro entrata in funzione *oppure* 10 dalla data di acquisto se si tratta di beni immobili.

Circolare n. 7/2008 -> rettifica Iva riguarda anche i beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e quelli con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25% non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime agevolato, cioè *"per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento"*.

esclusi dalla rettifica i beni già ammortizzati o entrati in funzione prima dell'ingresso nel regime.

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## **Rettifica della detrazione nel caso di ingresso nel regime forfetario dal 2019**

per i beni di importo non superiore ad € 516,46 acquistati nel periodo 2015 - 2018 e già ammortizzati, la rettifica non deve essere eseguita.

per i beni non entrati in funzione alla data del 31 dicembre 2018 si renderà necessario effettuare la rettifica.

## **Rettifica Iva riguarda:**

- rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2018;
- servizi non utilizzati al 31 dicembre 2018 (es.: canoni di leasing fatturati nel 2018 riferiti al 2019);
- beni ammortizzabili (es.: attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.);
- immobili (es.: capannone, ufficio, ecc.).

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Modalità di effettuazione della rettifica

**rimanenze e servizi non ancora utilizzati** -> intero ammontare dell'Iva a credito detratta all'atto dell'acquisto

**beni strumentali (diversi dagli immobili)** -> tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale.

<i>Anno di acquisto -&gt;</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ammontare rettifica ->	1/5	2/5	3/5	4/5

**beni immobili** -> tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio di tutela fiscale (monitoraggio).

<i>Anno di acquisto/ultimazione -&gt;</i>	<i>2009</i>	<i>Anni intermedi</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ammontare rettifica ->	1/10	.../10	8/10	9/10



# Uscita o entrata in un regime agevolato

**Fuoriuscita  
dal regime  
di  
vantaggio  
o da quello  
forfetario**

*(contabilità  
semplificata  
o contabilità  
ordinaria)*

**rettifica deve essere effettuata nel primo anno di applicazione del regime ordinario successivamente all'uscita dal regime agevolato**

nel primo anno in cui si verifica la fattispecie di fuoriuscita dal regime agevolato a quello ordinario:  
-> **se nel 2019** il soggetto ha applicato il regime agevolato e nel 2020 esce da tale regime per quello ordinario -> la rettifica deve avvenire in sede di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta: 2019)

ai fini Iva, può essere eseguita la rettifica della detrazione Iva connessa al mutamento del regime di detrazione (da Iva non detraibile a Iva detraibile)

# Esigibilità differita dell'Iva

# Esigibilità differita Iva

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00
<b>VE37</b>	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	
	2	,00

**Caso** -> se una cessione di beni è avvenuta nel corso 2019 con specificazione nella relativa fattura «*Iva ad esigibilità differita art. 32-bis, del D.L. n. 83/2012*» e l'incasso avviene nel corso 2020, è necessario:

- annotare l'imponibile nel **rigo VE37, campo 2** della dichiarazione IVA 2020, relativa al periodo d'imposta 2019;
- rilevare l'imposta, esigibile nel 2019, nella dichiarazione Iva 2020.

Se nel 2019 è stata incassata solo parzialmente una fattura emessa con Iva ad esigibilità differita, si rende necessario compilare:

- la sezione 2 in relazione all'incasso effettuato;
- la sezione 4, **rigo VE37, campo 2**, in relazione all'importo non ancora incassato.

<b>Sez. 2 - Operazioni</b>	
imponibili agricole	<b>VE20</b>
e operazioni imponibili	
commerciali o	<b>VE21</b>
professionali	<b>VE22</b>
	<b>VE23</b>

# Uscita o entrata in un regime agevolato

## Caso



Si ipotizzi che è stata emessa una fattura, con Iva ad esigibilità differita nel corso del mese di luglio 2018:  
Imponibile € 50.000,00 -> Iva 22% € 11.000,00  
Pagamenti complessivi:  
€ 48.800,00 (€ 40.000,00 + € 8.800,00) nel 2019;  
€ 12.200,00 (€ 10.000,00 + € 2.200,00) nel corso del 2020.

È corretto annotare, in sede di adempimento dichiarativo Iva del periodo d'imposta 2019, come segue:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1				
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,				
VE22	e relativa imposta				
VE23					
		<b>40.000</b>	,00	10	,00
			,00	22	<b>8.800</b> ,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				<sup>1</sup>	<b>10.000</b> ,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
				<sup>2</sup>	<b>10.000</b> ,00

# Split payment

# Split payment

## Regola

Art. 1, comma 629, lett. b), L. 190/2014 -> versamento Iva con «split payment» -> per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che *"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"*.

**Art. 17-ter decreto Iva** -> detti soggetti sono tenuti *"in ogni caso"* a versare l'Iva agli stessi addebitata direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente o prestatore).

**Fattura alla P.A.**  
(enti di cui all'art. 6, c. 5, D.P.R. n. 633/72)

Iva indicata  
in  
fattura

deve essere versata all'Erario  
dall'ente cessionario o  
committente

non deve concorrere alla  
liquidazione Iva periodica del  
cedente o del prestatore

# Split payment

## Caso

Si ipotizzi la cessione di beni verso società quotata per € 27.000,00 + Iva 22%.



Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana aggiornato al 19/12/2017

## Cedente

VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	27.000,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019	,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
Sez. 5 - Volume d'affari VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		27.000,00

## Richiesta di rimborso

Causale rimborso: Codice 1 – Art. 30, comma 1, cessazione di attività

Priorità: Split Payment Codice 6

### QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare	,00	
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	6.940,00	
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	,00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00	
	Importo di cui si richiede il rimborso	6.940,00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00	
Causale del rimborso	<input type="text" value="01"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="text" value="6"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	4.500,00
Contribuenti Subappaltatori	<input type="text" value=""/>	Esonero garanzia	<input type="text" value=""/>

# Split payment

## Caso

Si ipotizzi la cessione di beni verso società quotata per € 27.000,00 + Iva 22%.



Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana  
aggiornato al 19/12/2017

## società quotata

VF14

27.000,00

22

5.940,00

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter

27.000,00

5.940,00





***Ringrazio per la  
cortese attenzione  
prestata ...***

**Giancarlo Modolo – Milano**

Email -> [gcm@studiomodolo.it](mailto:gcm@studiomodolo.it)

Sito internet -> [www.studiomodolo.it](http://www.studiomodolo.it)